

# SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

## FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE INFORMATICA E STATISTICA

### DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE "ANTONIO RUBERTI"

#### REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA AUTOMATICA

##### **Premessa**

Il seguente regolamento segue lo schema generale adottato dai Consigli d'Area Didattica (CAD) che hanno afferito alla Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica. Le uniche modifiche apportate, per motivi di consistenza o di funzionalità, sono le seguenti:

- i termini "Area Didattica" e relativo "Consiglio di Area Didattica (CAD)" sono stati sostituiti da "Corso di Studio" e relativo "Consiglio di Corso di Studio (CCdS)", coprendo questo organismo didattico il solo corso di laurea magistrale in Ingegneria Automatica (Control Engineering);
- ogni riferimento a "corsi di laurea" (triennali) o "altre lauree magistrali" appartenenti allo stesso CAD è stato eliminato, in quanto non di interesse per questo CCdS;
- all'articolo 4, il numero minimo di studenti firmatari necessario per la presentazione delle candidature tiene conto di un'eventuale ridotta numerosità dell'elettorato attivo: "almeno 15" studenti firmatari è sostituito da "almeno il 20% dell'elettorato attivo" nel caso in cui quest'ultimo risulti essere costituito da meno di 75 studenti.

##### **Art. 1 – Indizione delle elezioni**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio (CCdS) di Ingegneria Automatica si svolgono, di norma, ogni tre anni, possibilmente in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Assemblea di Facoltà (AdF). Il Presidente del CCdS ne fissa la data dandone pubblicità con le modalità previste nel Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in AdF, approvato in Giunta di Facoltà in data 24 maggio 2012.

Nel caso di concomitanza fra elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CCdS e nell'AdF gli adempimenti del Presidente del CCdS previsti nei successivi art. 6 e art. 11 sono attribuiti al Preside della Facoltà.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette con Decreto del Presidente del CCdS e rese pubbliche attraverso manifesti almeno 50 giorni prima della data fissata per le votazioni. Tale data deve essere stabilita durante il periodo di svolgimento delle lezioni. Le votazioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.

Al momento dell'indizione delle elezioni, sentiti i responsabili delle strutture ospitanti, il Presidente del CCdS indica aule, spazi e orari per la propaganda elettorale. Ove strettamente necessario, il Presidente del CCdS può richiedere la sospensione dell'attività didattica.

##### **Art. 2 - Corpo elettorale**

*L'elettorato attivo* spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) al corso di laurea magistrale di pertinenza del CCdS e che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art. 32, comma 2, lettera c dello Statuto Sapienza) e che non ricadano nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico".

**L'elettorato passivo** spetta agli studenti che fanno parte dell'elettorato attivo e che ne abbiano presentato richiesta al Presidente del CCdS secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4.

L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni.

### **Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni**

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è pari al 15%, arrotondato per eccesso, dei membri del CCdS aventi diritto di voto al momento dell'indizione delle elezioni.

Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 31, comma 2, dello Statuto Sapienza) con arrotondamento per eccesso.

Per garantire il collegamento tra CCdS e AdF, il CCdS designa quale rappresentante in AdF lo studente che ha raccolto il maggior numero di voti alle elezioni dei rappresentanti nel CCdS stesso.

Se lo studente designato dal CCdS risulta anche eletto tra i rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà, il CCdS provvederà a designare il successivo nell'elenco dei votati nelle elezioni del CCdS stesso.

### **Art. 4 – Presentazione delle candidature**

Gli studenti che intendono proporsi come candidati per l'elezione a rappresentanti devono presentare entro 30 giorni dalla data delle elezioni la propria candidatura presso gli uffici della segreteria didattica del CdS, negli orari e giorni stabiliti dal Presidente del CCdS e pubblicizzati sul sito web del CdS.

I candidati dovranno presentare la loro candidatura unitamente ai propri documenti di riconoscimento e a un elenco di almeno 15 e non più di 30 studenti firmatari sostenitori della candidatura. Nel caso in cui l'elettorato attivo risulti essere costituito da un numero di studenti minore di 75, il numero minimo di studenti firmatari deve essere almeno il 20% dell'elettorato attivo.

I sostenitori devono far parte del corpo elettorale secondo quanto stabilito nell'Art. 2 del presente regolamento. Per i sostenitori devono risultare i dati anagrafici, il corso di laurea o di laurea magistrale di appartenenza, il numero di matricola. Il primo firmatario dell'elenco di sostenitori diventa rappresentante del candidato e ha diritto a presenziare il seggio elettorale.

### **Art. 5 – Pubblicazione dell'elenco dei candidati e propaganda elettorale**

L'elenco dei candidati è reso pubblico dal Presidente del CCdS mediante manifesti e in apposito spazio nel sito web del CdS. I nominativi sono elencati secondo l'ordine di presentazione delle candidature, almeno 20 giorni prima della data delle elezioni.

I candidati possono chiedere che sia indicata la propria eventuale appartenenza ad una delle Liste Elettorali regolarmente costituite ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in AdF.

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco dei candidati e termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni, pena l'annullamento della candidatura.

## **Art. 6 – Seggi elettorali: ubicazione e composizione**

Mediante manifesto affisso almeno otto giorni prima della data delle elezioni, il Presidente del CCdS rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto del Presidente del CCdS.

I seggi sono composti da:

- a) un presidente e un segretario scelti fra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università;
- b) due scrutatori designati dalla Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 11, avvalendosi degli elenchi degli studenti firmatari sostenitori di cui all'art. 4 del presente regolamento, in modo che i due scrutatori siano possibilmente sostenitori di differenti candidati.

Il presidente nomina il vice-presidente.

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, il presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto.

In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vice-presidente. In caso di impedimento o di mancata presentazione del presidente o del segretario del seggio, il Presidente del CCdS provvede con suo decreto a sostituirlo. Con decreto rettorale i seggi di cui al presente articolo potranno essere modificati, in caso di concomitanza con consultazioni elettorali studentesche a carattere nazionale.

## **Art. 7 - Accesso ai seggi**

Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati, i componenti la Commissione Elettorale Centrale, i funzionari dell'Ufficio Elettorale, e i rappresentanti dei candidati, di cui all'Art. 4.

I rappresentanti dei candidati assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.

## **Art. 8 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale**

Le elezioni si svolgono negli orari indicati nel decreto di indizione. I componenti dei seggi procedono alle operazioni preparatorie delle votazioni, in particolare provvedendo a vistare un congruo numero di schede. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza.

Alle ore 8:00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto del Presidente del CCdS che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:

- a) Il primo giorno dalle ore 8:30 alle ore 19:00;
- b) Il secondo giorno dalle ore 8:30 alle ore 14:00.

Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto del Presidente del CCdS per le votazioni, il presidente provvede a

sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti, rinviando alle ore 14:30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

- 1) Lo studente presenta al presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
- 2) Il presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;
- 3) L'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
- 4) Il presidente o uno dei componenti del seggio consegna le schede;
- 5) L'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;
- 6) Riconsegna le schede al presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurle nelle urne e riconsegna la matita;
- 7) Il presidente o un componente del seggio restituisce il documento all'elettore.

### **Art. 9 – Votazioni**

Le schede riportano la denominazione del Consiglio del Corso di Studio e l'elenco, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 5, dei nomi dei candidati.

Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio riservato al nome del candidato prescelto, da apporre con la matita ricevuta dal componente del seggio.

Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza.

Sono nulle le schede nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

### **Art. 10 - Operazioni di scrutinio**

Alle ore 14:30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede, come prima operazione, al computo delle schede votate. Successivamente si procede allo scrutinio.

Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni candidato. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale Centrale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.

### **Art. 11 – Commissione Elettorale Centrale**

#### ***a) Composizione***

La Commissione Elettorale Centrale, nominata con decreto del Presidente del CCdS, è composta da:

- Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Presidente del CCdS nomina il presidente
- Due professori associati o ricercatori
- Il manager didattico o altro TAB della Facoltà.

#### ***b) Compiti***

Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sui ricorsi, sui reclami riguardanti le schede contenenti voti contestati e non assegnati, sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia altresì sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Presidente del CCdS con le schede elettorali che allega perché siano conservate per la durata in carica degli organi eletti.

### **Art. 12 – Criteri per l'individuazione degli eletti**

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto lo studente in corso più giovane.

Il primo eletto del Consiglio del Corso di Studi risulta anche eletto in Assemblea di Facoltà.

### **Art. 13 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi**

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici in apposito spazio presso il Dipartimento e sul sito web del CdS entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro dieci giorni successivi può essere proposto ricorso. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro dieci giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.

Entro dieci giorni successivi alla pronuncia della Commissione Elettorale Centrale può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

### **Art. 14 – Nomina**

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Presidente del CCdS nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

### **Art. 15 – Sostituzioni**

Gli studenti decadono dalla carica:

- a. nel momento in cui si trasferiscono in altre Facoltà o altre Università o altri Corsi di Laurea o Laurea Magistrale;
- b. nel momento in cui conseguono la Laurea Magistrale.

In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra il candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle preferenze ottenute.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore attivo, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle preferenze ottenute.

### **Art. 16 – Disposizione finale**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali.

*Regolamento approvato dal CCdS in Ingegneria Automatica nella riunione del 3 Febbraio 2015.*